

giudizio di conto sopra ricordata, deve intendersi destinato esclusivamente al soddisfacimento delle ragioni creditorie degli Istituti Bancari, senza possibilità di diversa destinazione;

= che alla luce di quanto sopra gli Istituti Bancari, odierni ricorrenti, non solo sono creditori della Federconsorzi, ma sono titolari di un "qualificato" diritto di credito rilevante anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, atteso che la espressa previsione di far "affluire" alle Banche i rimborsi dovuti dallo Stato, assume "inter partes" la consistenza di una cessione del credito o garanzia atipica;

= che il preannunciato ricorso alla procedura di "blocco amministrativo", a tutto voler concedere, da una parte si risolverebbe in un indeterminato rinvio del soddisfacimento del credito degli Istituti Bancari e, dall'altra, svuoterebbe di significato l'intervenuta disposizione di quel credito, da parte di Fedit a favore delle Banche, credito che verrebbe "dirottato" al soddisfacimento delle pretese creditorie del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, ancorché non assistite dal requisito attuale della certezza e della liquidità;

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, stante la indubbia sussistenza del *fumus* circa le ragioni creditorie degli Istituti Bancari e del *periculum*, posto che un provvedimento che prevedesse un blocco del credito vantato dalla Federconsorzi nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze si risolverebbe in una sottrazione delle risorse della creditrice (che sono per legge destinate al ripianamento delle perdite della campagna oli e semi oleosi 1950/51) al solo fine di soddisfare le non ancora accertate - nell'an e nel quantum - pretese creditorie del